

REACH: Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), spiegato

Il REACH riguarda ogni sostanza fabbricata o importata nell’UE, da sola, in una miscela o in un articolo: registrazione all’ECHA da una tonnellata l’anno, autorizzazione per le sostanze estremamente preoccupanti e restrizioni dell’allegato XVII. Si applica dal 1° giugno 2008; l’allegato XVII cambia più volte l’anno, da ultimo con il regolamento (UE) 2026/1168 del 22 giugno 2026.

Rivisto il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 22 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (CE) n. 1907/2006	Tipo di atto	Regulation
In vigore	1 giugno 2007	Si applica dal	1 giugno 2008
Modificato da	Regolamento (CE) n. 1272/2008, Regolamento (UE) 2020/878, Regolamento (UE) 2023/1464, Regolamento (UE) 2023/2055, Regolamento (UE) 2024/1328, Regolamento (UE) 2024/2462, Regolamento (UE) 2025/660, Regolamento (UE) 2025/1090, Regolamento (UE) 2025/1731, Regolamento (UE) 2025/1988, Regolamento (UE) 2026/859, Regolamento (UE) 2026/1168	Applicato da	Ogni Stato membro designa le autorità competenti e gli organismi di controllo che svolgono i controlli ufficiali e stabilisce le sanzioni (artt. 121, 125 e 126); l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki gestisce la registrazione, la valutazione e le procedure di autorizzazione e restrizione, e il suo Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione coordina i progetti nazionali di ispezione (art. 76, par. 1, lett. f), e art. 77, par. 4).
CELEX	32006R1907		

Date principali

18 dicembre 2006	Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (CE) n. 1907/2006; pubblicato nella GU L 396 del 30 dicembre 2006 e ripubblicato con rettifiche nella GU L 136 del 29 maggio 2007	titolo, date e rettifica 32006R1907R(01)
1 giugno 2007	Entrata in vigore; viene istituita l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e iniziano le norme transitorie per le sostanze notificate della direttiva 67/548/CEE	art. 75 e art. 141, par. 1
1 giugno 2008	Si applicano la registrazione (titolo II), la condivisione dei dati (titolo III), gli utilizzatori a valle (titolo V), la valutazione (titolo VI), l'autorizzazione (titolo VII), l'inventario della classificazione e dell'etichettatura (titolo XI) e le norme sulle informazioni (titolo XII); si apre la preregistrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio	art. 28, par. 2, e art. 141, par. 2
1 dicembre 2008	Si chiude il periodo di preregistrazione; solo le sostanze soggette a un regime transitorio preregistrate conservano le scadenze di registrazione scaglionate dell'articolo 23	art. 23 e art. 28, par. 2
1 giugno 2009	Si applicano le restrizioni (titolo VIII e allegato XVII) e viene abrogata la direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso	art. 67, art. 139 e art. 141, par. 4
1 dicembre 2010	Prima scadenza di registrazione: sostanze soggette a un regime transitorio a partire da 1.000 tonnellate l'anno, sostanze CMR di categoria 1 e 2 a partire da 1 tonnellata e sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici a partire da 100 tonnellate	art. 23, par. 1
1 giugno 2013	Seconda scadenza di registrazione: sostanze soggette a un regime transitorio a partire da 100 tonnellate l'anno	art. 23, par. 2
1 giugno 2018	Scadenza finale di registrazione: sostanze soggette a un regime transitorio a partire da 1 tonnellata l'anno; da allora ogni sostanza richiede una registrazione prima della fabbricazione o dell'importazione	art. 5, art. 6 e art. 23, par. 3
1 gennaio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2020/878: formato riveduto dell'allegato II per le schede di dati di sicurezza, con le schede nel vecchio formato accettate fino al 31 dicembre 2022	art. 2 e allegato
17 ottobre 2023	Entra in vigore il regolamento (UE) 2023/2055: la voce 78 dell'allegato XVII limita le microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche), con periodi transitori di 4-12 anni a seconda del prodotto	art. 2 e allegato
31 dicembre 2023	Obiettivo dell'ECHA per i controlli di conformità: fascicoli verificati per almeno il 20 % delle registrazioni nella fascia di 100 tonnellate o più	art. 41, par. 5
10 ottobre 2024	Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2462: voce 79 dell'allegato XVII su PFHxA, suoi sali e sostanze	art. 2 e allegato

correlate, con i primi divieti sui prodotti dal 10 aprile 2026 e dal 10 ottobre 2026

1 settembre 2025	Si applica il regolamento (UE) 2025/1731: le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di nuova classificazione sono aggiunte alle appendici 2, 4 e 6 dell'allegato XVII, estendendo loro le voci da 28 a 30	art. 2 e date
23 ottobre 2025	Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/1988: la voce 82 dell'allegato XVII limita le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle schiume antincendio	art. 2 e date
11 maggio 2026	Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/859: voce 83 dell'allegato XVII sul 2,4-dinitrotoluene negli articoli, che ne vieta la presenza oltre lo 0,1 % negli articoli per utilizzatori professionali e per il pubblico dopo il 10 maggio 2027	art. 2 e allegato, voce 83, paragrafo 1
6 giugno 2026	Diventa efficace la voce 70 dell'allegato XVII sostituita dal regolamento (UE) 2024/1328: D4, D5 e D6 allo 0,1 % o più non possono più essere immessi sul mercato come sostanze, come costituenti o in miscele, né essere usati per il lavaggio a secco, fatte salve le deroghe previste dalla voce	allegato, voce 70, paragrafi da 1 a 4
22 giugno 2026	Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/1168: le deroghe sulle microplastiche della voce 78 sono corrette per i medicinali nelle sperimentazioni cliniche e per la ricerca e sviluppo orientati al prodotto e al processo, con efficacia retroattiva dal 17 ottobre 2023; la deroga più restrittiva per la matrice solida si applica dal 22 giugno 2028	art. 2 e allegato
6 agosto 2026	Si applica la voce 77 dell'allegato XVII: gli articoli non possono essere immessi sul mercato se rilasciano più di 0,062 mg/m ³ di formaldeide (mobili e articoli a base di legno) o 0,080 mg/m ³ (altri articoli) secondo la prova dell'appendice 14	allegato, voce 77, paragrafo 1
10 ottobre 2026	La voce 79 dell'allegato XVII si applica a indumenti di consumo e relativi accessori, calzature, tessuti, pelle, pellicce e pelli per il pubblico, carta e cartone a contatto con gli alimenti, cosmetici e miscele di consumo: 25 ppb per PFHxA e suoi sali, 1.000 ppb per le sostanze correlate al PFHxA	allegato, voce 79, paragrafo 1
10 maggio 2027	Si applica la voce 83 dell'allegato XVII: il 2,4-dinitrotoluene allo 0,1 % o più non può più essere immesso sul mercato negli articoli per utilizzatori professionali o per il pubblico, con esenzioni per esplosivi, articoli militari, munizioni della polizia, giocattoli, dispositivi medici e articoli a contatto con gli alimenti	allegato, voce 83, paragrafi 1 e 3
6 agosto 2027	La voce 77 dell'allegato XVII si applica ai veicoli stradali: l'abitacolo non può rilasciare più di 0,062 mg/m ³ di formaldeide	allegato, voce 77, paragrafo 2

31 dicembre 2027 Obiettivo dell'ECHA per i controlli di conformità: verificare art. 41, par. 5
almeno il 20 % delle registrazioni in ogni fascia di
tonnellaggio

Obblighi per ruolo

Fabbricante di una sostanza

- Registrare all'ECHA ogni sostanza fabbricata a partire da 1 tonnellata l'anno prima della fabbricazione, presentando congiuntamente agli altri dichiaranti della stessa sostanza le informazioni degli allegati da VI a XI per la fascia di tonnellaggio e pagando la tassa di registrazione. artt. 5, 6, 10, 11 e 12
- A partire da 10 tonnellate l'anno effettuare una valutazione della sicurezza chimica, documentarla in una relazione sulla sicurezza chimica e allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari di esposizione per gli usi identificati. art. 14 e art. 31, par. 7
- Mantenere aggiornata la registrazione senza indebito ritardo quando cambiano la fascia di tonnellaggio, la composizione, gli usi, la classificazione o le conoscenze sui pericoli, entro i termini del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435, e rispondere nei termini alle decisioni di valutazione dell'ECHA.
artt. 22, 41 e 46; artt. da 1 a 3
- Aggiornare la registrazione senza indebito ritardo quando cambiano la fascia di tonnellaggio, la composizione, gli usi, la classificazione o le conoscenze sui pericoli, entro i termini del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435. art. 22; artt. da 1 a 3
- Presentare entro il termine fissato le informazioni richieste dalle decisioni dell'ECHA di valutazione del fascicolo o della sostanza. artt. 41 e 46
- Fornire una scheda di dati di sicurezza nel formato dell'allegato II, in una lingua ufficiale dello Stato membro di fornitura, per le sostanze e le miscele pericolose, le sostanze PBT e vPvB e le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate, e le informazioni dell'articolo 32 per le altre sostanze; aggiornarla e rinviarla ai destinatari degli ultimi 12 mesi quando arrivano nuove informazioni su pericoli, autorizzazioni o restrizioni. artt. 31 e 32 e allegato II
- Fornire una scheda di dati di sicurezza nel formato dell'allegato II, in una lingua ufficiale dello Stato membro di fornitura, per le sostanze e le miscele pericolose, le sostanze PBT e vPvB e le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate. art. 31, parr. da 1 a 5, e allegato II
- Per le sostanze e le miscele che non richiedono una scheda di dati di sicurezza, fornire ai destinatari le informazioni dell'articolo 32: numero di registrazione, stato di autorizzazione o restrizione e informazioni necessarie per le misure di gestione dei rischi. art. 32
- Aggiornare senza ritardo la scheda di dati di sicurezza quando arrivano nuove informazioni su pericoli, autorizzazioni o restrizioni, e inviarla gratuitamente a ogni destinatario fornito nei 12 mesi precedenti.
art. 31, par. 9
- Non immettere sul mercato né usare una sostanza dell'allegato XIV dopo la sua data di scadenza senza un'autorizzazione per quell'uso, e riportare il numero di autorizzazione sull'etichetta; non fabbricare, immettere sul mercato né usare una sostanza in violazione di una restrizione dell'allegato XVII.
artt. 56, 65 e 67
- Non immettere sul mercato né usare una sostanza dell'allegato XIV dopo la sua data di scadenza senza un'autorizzazione per quell'uso. art. 56
- Riportare il numero di autorizzazione sull'etichetta di una sostanza autorizzata, o di una miscela che la contiene, prima di immetterla sul mercato. art. 65
- Non fabbricare, immettere sul mercato né usare una sostanza, da sola, in una miscela o in un articolo, in violazione di una restrizione dell'allegato XVII. art. 67 e allegato XVII
- Conservare tutte le informazioni necessarie per gli obblighi del REACH per almeno 10 anni dopo l'ultima fabbricazione o fornitura della sostanza e metterle a disposizione delle autorità su richiesta. art. 36

Importatore (di sostanze, miscele o articoli)

- Registrare prima dell'importazione ogni sostanza importata a partire da 1 tonnellata l'anno, da sola o in una miscela, salvo che l'abbia registrata un rappresentante esclusivo designato dal fabbricante extra UE, che riconosce all'importatore la qualità di utilizzatore a valle. artt. 5, 6, 8 e 12
- Per gli articoli importati, registrare le sostanze destinate a essere rilasciate a partire da 1 tonnellata l'anno e notificare all'ECHA le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso e 1 tonnellata l'anno entro sei mesi dall'inserimento nell'elenco, salvo che si possa escludere l'esposizione o la sostanza sia già registrata per quell'uso. art. 7, parr. 1, 2, 3, 6 e 7
- Per gli articoli importati, registrare le sostanze destinate a essere rilasciate a partire da 1 tonnellata l'anno, salvo che la sostanza sia già registrata per quell'uso. art. 7, parr. 1 e 6
- Notificare all'ECHA le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate presenti negli articoli importati oltre lo 0,1 % in peso e 1 tonnellata l'anno entro sei mesi dall'inserimento nell'elenco, salvo che si possa escludere l'esposizione o la sostanza sia già registrata per quell'uso. art. 7, parr. 2, 3 e 7
- Assumere gli obblighi di un fabbricante in materia di valutazione della sicurezza chimica, scheda di dati di sicurezza, autorizzazione e restrizione per le sostanze e le miscele importate, nella lingua dello Stato membro di fornitura. artt. 14, 31, 32, 56 e 67
- Verificare ogni articolo importato, prima di ciascuna spedizione, rispetto alle voci dell'allegato XVII che lo riguardano, compresi i limiti di concentrazione, i metodi di prova e le date di applicazione, e rispetto all'elenco delle sostanze candidate. art. 33, art. 59, par. 10, e allegato XVII
- Conservare le informazioni su registrazione, notifica e catena di fornitura per 10 anni dopo l'ultima importazione e metterle a disposizione delle autorità su richiesta. art. 36

Produttore di un articolo

- Registrare le sostanze destinate a essere rilasciate dai propri articoli quando il totale supera 1 tonnellata l'anno, salvo che la sostanza sia già registrata per quell'uso. art. 7, parr. 1 e 6
- Verificare le proprie distinte base rispetto all'elenco delle sostanze candidate dopo ogni aggiornamento, notificare all'ECHA entro sei mesi le sostanze oltre lo 0,1 % in peso e 1 tonnellata l'anno e registrare il calcolo per singolo articolo (causa C-106/14) per i prodotti complessi. art. 7, parr. 2, 3 e 7, e art. 59, par. 10
- Fornire a ogni destinatario professionale di un articolo che contiene una sostanza dell'elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % il nome della sostanza e le informazioni necessarie per un uso sicuro, e rispondere ai consumatori entro 45 giorni; dal 5 gennaio 2021 gli stessi articoli devono inoltre essere notificati alla banca dati SCIP dell'ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.
art. 33; art. 9, par. 1, lett. i), e art. 9, par. 2
- Fornire a ogni destinatario professionale di un articolo che contiene una sostanza dell'elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso il nome della sostanza e le informazioni necessarie per un uso sicuro. art. 33, par. 1
- Rispondere gratuitamente entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore su una sostanza dell'elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in un articolo. art. 33, par. 2
- Notificare alla banca dati SCIP dell'ECHA gli articoli che contengono una sostanza dell'elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso prima di immetterli sul mercato. art. 9, par. 1, lett. i), e art. 9, par. 2
- Progettare e approvvigionarsi in modo che i propri articoli rispettino le voci dell'allegato XVII che li riguardano, seguendo le voci con date di applicazione future come la formaldeide (6 agosto 2026), il PFHxA (10 ottobre 2026) e il 2,4-dinitrotoluene (10 maggio 2027), e usare una sostanza dell'allegato XIV solo in base a un'autorizzazione concessa a monte nella catena di fornitura.
art. 56, par. 2, art. 66 e allegato XVII
- Progettare e approvvigionarsi in modo che i propri articoli rispettino le voci dell'allegato XVII che li riguardano, seguendo le voci con date di applicazione future come la formaldeide (6 agosto 2026), il PFHxA (10 ottobre 2026) e il 2,4-dinitrotoluene (10 maggio 2027). art. 67 e allegato XVII
- Usare una sostanza dell'allegato XIV nella produzione dei propri articoli solo in base a un'autorizzazione concessa al produttore stesso o a un attore a monte nella catena di fornitura, entro le sue condizioni.
art. 56, par. 2
- Conservare dichiarazioni dei fornitori, rapporti di prova, notifiche e comunicazioni dell'articolo 33 per 10 anni dopo l'ultima fornitura. art. 36

Utilizzatore a valle (formulatore, utilizzatore industriale o professionale) o rappresentante esclusivo

- Usare ogni sostanza entro le condizioni degli scenari di esposizione della scheda di dati di sicurezza ricevuta, oppure predisporre una propria relazione sulla sicurezza chimica per un uso non coperto e comunicarlo all'ECHA prima di iniziare, e adottare le misure di gestione dei rischi indicate nella scheda. art. 37, parr. 4 e 5, e artt. 38 e 39
- Trasmettere a monte nella catena di fornitura le nuove informazioni sulle proprietà pericolose e sull'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi, e trasmettere a valle ai propri clienti le schede di dati di sicurezza e le informazioni dell'articolo 32 quando si forniscono sostanze o miscele. artt. 31, 32 e 34
- Trasmettere le nuove informazioni sulle proprietà pericolose e sull'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi indicate nella scheda di dati di sicurezza all'attore o al distributore immediatamente a monte nella catena di fornitura. art. 34
- Trasmettere a valle ai propri clienti le schede di dati di sicurezza e le informazioni dell'articolo 32 quando si forniscono sostanze o miscele. artt. 31 e 32
- Usare una sostanza dell'allegato XIV solo in base a un'autorizzazione concessa all'utilizzatore stesso o a un attore a monte nella catena di fornitura, e notificare all'ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura in base all'autorizzazione di un altro. art. 56, par. 2, e art. 66
- Usare una sostanza dell'allegato XIV solo in base a un'autorizzazione concessa all'utilizzatore stesso o a un attore a monte nella catena di fornitura, entro le sue condizioni. art. 56, par. 2
- Notificare all'ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura di una sostanza dell'allegato XIV usata in base a un'autorizzazione concessa a un attore a monte nella catena di fornitura. art. 66
- In qualità di rappresentante esclusivo, tenere aggiornate le informazioni sui quantitativi importati e sui clienti riforniti, assumere gli obblighi di registrazione e di catena di fornitura degli importatori e conservare la documentazione per 10 anni. art. 8, par. 2, e art. 36
- Il rappresentante esclusivo designato da un fabbricante extra UE assume gli obblighi di registrazione e di catena di fornitura degli importatori per le sostanze interessate. art. 8, par. 2
- Tenere aggiornate le informazioni sui quantitativi importati, sui clienti riforniti e sull'ultima scheda di dati di sicurezza e conservarle per 10 anni. art. 8, par. 2, e art. 36

Distributore (grossista o rivenditore)

- Trasmettere ai propri clienti la scheda di dati di sicurezza o le informazioni dell'articolo 32 ricevute, nella lingua dello Stato membro di fornitura, e inoltrare le schede aggiornate quando il fornitore le invia. art. 3, punto 32, e artt. 31, 32 e 34
- In qualità di fornitore di articoli, fornire ai clienti professionali le informazioni sull'elenco delle sostanze candidate ricevute ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, e rispondere entro 45 giorni alle richieste dei consumatori sulle sostanze estremamente preoccupanti. art. 3, punto 33, e art. 33, parr. 1 e 2
- In qualità di fornitore di articoli, fornire ai clienti professionali le informazioni sull'elenco delle sostanze candidate ricevute ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. art. 3, punto 33, e art. 33, par. 1
- Rispondere gratuitamente entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore su una sostanza estremamente preoccupante presente in un articolo fornito. art. 33, par. 2
- Non immettere sul mercato sostanze, miscele o articoli che violano una restrizione dell'allegato XVII e verificare che i prodotti di consumo della propria gamma rispettino le voci che li riguardano, compresi i divieti di fornitura al pubblico delle voci da 28 a 30. art. 67 e allegato XVII
- Conservare le informazioni ricevute e trasmesse per 10 anni dopo l'ultima fornitura e metterle a disposizione delle autorità su richiesta. art. 36

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 1° dicembre 2008 (art. 126). Le autorità nazionali possono ordinare il ritiro o il richiamo dei prodotti non conformi e vietarne l'ulteriore fornitura con i poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il REACH nel suo allegato I, e l'ECHA può revocare i numeri di registrazione e respingere i fascicoli incompleti, il che interrompe la fabbricazione o l'importazione (artt. 5 e 20). artt. 5, 20, 125 e 126; artt. 14 e 16 e allegato I

Lista di controllo

- 1. Classificare ogni prodotto come sostanza, miscela o articolo ai sensi dell'articolo 3 e verificare se un'esenzione dell'articolo 2 o un regime di settore (medicinali, alimenti, mangimi, cosmetici, dispositivi medici) restringe i titoli applicabili.
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto: fabbricante, importatore (o utilizzatore a valle dietro un rappresentante esclusivo), produttore di un articolo, utilizzatore a valle o distributore, ricordando che ogni persona giuridica che importa è un importatore a pieno titolo (artt. 3 e 8).
- 3. Per le sostanze e le miscele fabbricate o importate, elencare ogni sostanza con il suo tonnellaggio annuo, confermare che una registrazione valida copra la fascia di tonnellaggio e gli usi e aggiornarla entro i termini del regolamento (UE) 2020/1435 (artt. 5, 6, 12 e 22).
- 4. Per gli articoli, verificare ogni distinta base rispetto all'attuale elenco delle sostanze candidate dopo ogni aggiornamento dell'ECHA, applicare la soglia dello 0,1 % per singolo articolo (causa C-106/14) e notificare all'ECHA entro sei mesi quando è superata anche la soglia di 1 tonnellata (art. 7).
- 5. Predisporre la comunicazione dell'articolo 33: nome della sostanza e informazioni per l'uso sicuro ai clienti professionali a ogni consegna, un processo di 45 giorni per le richieste dei consumatori e la notifica SCIP ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.
- 6. Mappare le voci dell'allegato XVII che riguardano i propri prodotti e annotare quelle con date future: D4, D5 e D6 (6 giugno 2026), formaldeide negli articoli (6 agosto 2026), PFHxA in tessuti di consumo, calzature, carta a contatto con gli alimenti e cosmetici (10 ottobre 2026), 2,4-dinitrotoluene (10 maggio 2027) e formaldeide nei veicoli (6 agosto 2027).
- 7. Verificare che nessuna sostanza dell'allegato XIV sia usata o fornita dopo la data di scadenza senza un'autorizzazione e notificare all'ECHA entro tre mesi quando ci si avvale di un'autorizzazione a monte (artt. 56 e 66).
- 8. Tenere le schede di dati di sicurezza nel formato dell'allegato II e nella lingua del mercato, trasmettere a valle gli scenari di esposizione e a monte le nuove informazioni sui pericoli e accertarsi che i propri usi siano coperti (artt. 31, 32, 34 e 37).
- 9. Raccogliere dichiarazioni dei fornitori e rapporti di prova per ciascun articolo e materiale omogeneo relativi alle sostanze soggette a restrizione e conservare tutto per 10 anni dopo l'ultima fornitura (art. 36).
- 10. Seguire le modifiche dell'allegato XVII, gli aggiornamenti semestrali dell'elenco delle sostanze candidate e la revisione del REACH della Commissione, e annotare la verifica nel proprio calendario di conformità.

Fonti

1. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), testo consolidato del 22 giugno 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622>
2. Regolamento (CE) n. 1907/2006 nel testo pubblicato nella GU L 396 del 30 dicembre 2006 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1907>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32006R1907 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R1907>
4. Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272>
5. Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione che modifica l'allegato II sulle schede di dati di sicurezza (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0878>
6. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione sui termini per l'aggiornamento delle registrazioni (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1435>
7. Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione sulla formaldeide e sulle sostanze che la rilasciano (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1464>
8. Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione sulle microparticelle di polimeri sintetici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2055>
9. Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione su D4, D5 e D6 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1328>
10. Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione su PFHxA, suoi sali e sostanze correlate al PFHxA (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2462>
11. Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione sugli IPA nei piattelli d'argilla (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0660>
12. Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione su DMAC e NEP (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1090>
13. Regolamento (UE) 2025/1731 della Commissione sulle sostanze CMR soggette a restrizioni (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1731>
14. Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione sui PFAS nelle schiume antincendio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1988>
15. Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione sul 2,4-dinitrotoluene negli articoli (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0859>
16. Regolamento (UE) 2026/1168 della Commissione che modifica la voce sulle microplastiche (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1168>
17. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
18. Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, testo consolidato, articolo 9 sulla banca dati SCIP (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20251016>
19. Sentenza della Corte del 10 settembre 2015, causa C-106/14, FCD e FMB (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0106>
20. Comprendere il REACH (Agenzia europea per le sostanze chimiche) — <https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach>
21. Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Agenzia europea per le sostanze chimiche) — <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- !2. Sostanze soggette a restrizione ai sensi del REACH, allegato XVII (Agenzia europea per le sostanze chimiche) — <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>
- !3. Regolamento REACH (Commissione europea, DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach_en

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/reach/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.